



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
segreteria@afolmonzabrianza.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Determinazione unica a contrattare per «affidamento diretto» di importo inferiore a EUR 139.000 per servizi e forniture, mediante avviso pubblico meramente esplorativo. Servizio di assistenza e manutenzione hardware e software del sistema informatico e informativo di Afol Monza e Brianza in Accordo Quadro della durata di 4 anni, 01.01.2023 - 31.12.2026, operatore economico: SOLUZIONE INFORMATICA SRL, con sede in VIA MONVISIO N. 30 LONATE POZZOLO (VA).

CIG ACCORDO QUADRO n. 9533846A99

Importo accordo quadro: €.100.000,00

Oneri della sicurezza: 0 (zero)

CIG PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO N. Z4C3940E5F

Importo primo contratto attuativo: €. 20.000,00

Criteri di affidamento: miglior rapporto qualità-prezzo informale. Processo di scelta del contraente: senza la procedimentalizzazione dell'invito, con il richiamo coordinato della giurisprudenza in materia. Aggiornamento al D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella L. 29 luglio 2021, n. 108.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- Lo Statuto di Afol Monza Brianza vigente;
- Il D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”,
- il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 ‘Codice dei contratti pubblici’ e ss.mm.ii.;
- il D.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 2, lett. b) così come modificato dal D.l. 31 maggio 2021, n. 77, art. 51, comma 1, lett. a), n. 2.1, convertito nella l. 29 luglio 2021, n. 108;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con verbale dell’Amministratore Unico n. 6 del 9/03/2012;
- il regolamento di contabilità revisione n. 03 approvato con verbale dell’A.U n. 82 del 19/12/2018
- il Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture sottosoglia comunitaria rev. n.03 approvato con Verbale A.U. 2021/0091 del 13/12/2021;
- il Regolamento di Organizzazione approvato con verbale dell’Amministratore unico n. 16 del 10/03/2022;



- il Regolamento di Accesso all'Impiego con verbale dell'Amministratore unico n. 17 del 10/03/2022;
- l'art. 3 della legge 13/08/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
- il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 136 del 26/10/2022 avente ad oggetto "Agenzia per la formazione, l'orientamento e il lavoro Monza e Brianza - AFOL MB- linee di indirizzo anno 2023 in tema di funzionamento, risorse finanziarie, umane e strumentali. Approvazione"
- il Verbale AU n. 67 del 02/11/2022 di Recepimento Decreto Deliberativo Presidenziale della Provincia di Monza e Brianza n. 136 del 26 ottobre 2022 avente come oggetto "Agenzia per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro Monza e Brianza - Afol MB - Linee di indirizzo anno 2023 in tema di funzionamento, risorse finanziarie, umane e strumentali. Approvazione";
- il verbale dell'Amministratore unico n. 68 del 2/11/2022 avente per oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2023 e relativi allegati":
 - Piano programma 2023
 - Bilancio pluriennale 2023-2025
 - Piano degli investimenti 2023
 - Piano degli Indicatori;
- Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" e successivi aggiornamenti;
- la richiesta di autorizzazione inviata alla Provincia di Monza e della Brianza con prot. n.- 13202 del 14.11.2022 avente ad oggetto: "Richiesta autorizzazione per l'avvio delle procedure per l'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione hardware e software del sistema informatico di Afol "Agenzia di Formazione Orientamento e lavoro di Monza e Brianza" in accordo quadro della durata quadriennale, 2023-2026"
- l'autorizzazione dalla Provincia di MB, prot. n. 13291 del 16.11.2022 (Prot. prov. n. 51537/2022 del 15.11.2022);

CONSIDERATO CHE:

AFOL Monza e Brianza ha necessità di acquisire il servizio di assistenza e manutenzione hardware e software del sistema informatico e informativo di Afol Monza e Brianza; «il fine che con il contratto si intende perseguire», ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art. 192, comma 1, lett. a), è garantire il supporto ad Afol MB nello sviluppo, nella crescita, nell'adeguamento alle prescrizioni di Agid (ex CNIPA), del Garante per la Privacy, del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, della Soprintendenza Archivistica, ecc., nella direzione della digitalizzazione della P.A., della dematerializzazione e dell'e-government;

l'oggetto del contratto», ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art. 192, comma 1, lett. b), è il seguente: "servizio di assistenza e manutenzione hardware e software del sistema informatico e informativo di Afol Monza e Brianza in Accordo Quadro della durata di 4 anni 01.01.2023- 31.12.2026",



il CIG n. **9533846A99** identifica l'accordo quadro;

il CIG n. **Z4C3940E5F** primo contratto attuativo per l'anno 2023;

ATTESO CHE:

L'importo totale dell'acquisendo servizio in modalità accordo quadro ammonta ad euro 100.000,00 (centomila/00), per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2026; la spesa massima stimata su 12 mesi è pari a euro 20.000,00, escluso IVA; il singolo contratto attuativo potrà avere durata variabile in base alle necessità riscontrate. L'importo stimato del singolo contratto attuativo è pari a euro 20.000,00 sulla base di un costo orario fisso pari a euro 40,00 (salvo migliorie), escluso IVA;

VISTA la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 450, ma rilevato che il bene/servizio di cui si tratta, quale pure materialmente acquisibile sul ME.P.A., non corrisponde però alle esigenze effettive di pubblico interesse dell'Amministrazione;

VISTA la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 450, ma rilevato che «non è stato possibile ricorrere agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dal Mercato elettronico della P.A. (M.e.P.A.) poiché (...) tali strumenti presenterebbero “difficoltà nella comparazione dei prezzi e nella tipologia di servizi offerti rispetto a quelli necessari”. (...) Si tratta di modalità di acquisto idonee per approvvigionamenti di beni e servizi con caratteristiche standard, mentre – nella specie – i servizi richiesti sono piuttosto frastagliati e modellati sulle esigenze particolari» della stazione «appaltante» (T.A.R. Molise, I, 14 settembre 2018, n. 533);

RILEVATO che:

-la determinazione a contrattare, a differenza che per la procedura di cui al D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 2, lett. a), così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, art. 51, comma 1, lett. a), n. 2), 2.1, convertito nella L. 29 luglio 2021, n. 108, possa essere unica e che quindi possa contestualmente sia riepilogare l'iter motivazionale seguito per la scelta del contraente rispetto alle evidenziate necessità dell'Amministrazione, sia recare l'efficace definitiva aggiudicazione, tutto ciò anche nella ratio di semplificazione e nel collegato principio di libertà delle forme che connotano l'«affidamento diretto», laddove viene «in evidenza una fattispecie (...) in ragione della quale viene consentito all'amministrazione di determinarsi con libertà di forme» (T.A.R. Puglia, Bari, II, 4 febbraio 2020, n. 175), configurandosi quindi un processo di acquisto che «non necessita di particolari formalità» (T.A.R. Umbria, I, 8 settembre 2020, n. 405);

-tale principio oggettivo è positivamente affermato anche dalla disciplina ordinaria del codice dei contratti: «Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a)», la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, l'operatore economico, le ragioni della scelta dell'operatore economico, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti» (D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 2, secondo periodo);

- l'art. 32 del codice è richiamato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 3, primo periodo («Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina



a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016»);

CONSIDERATO che:

- «l'affidamento diretto si pone come procedura in deroga rispetto ai principi della concorrenza, non discriminazione e similari che implicano sempre e comunque una procedura competitiva sia pur informale», fondandosi «sul presupposto di una procedura ultra-semplificata, nella quale la speditezza dell'acquisizione deve prevalere sul rigido formalismo» (T.A.R. Molise, I, 14 settembre 2018, n. 533; richiamato anche da T.A.R. Campania, Napoli, V, 18 aprile 2020, n. 1391; conforme, T.A.R. Molise, I, 6 maggio 2020, n. 131); conforme, ancora, T.A.R. Liguria, I, 29 ottobre 2020, n. 742: «Invero, l'art. 36 prevede al primo comma una serie di principi che devono essere rispettati anche per gli affidamenti sotto soglia. Il successivo comma due, tuttavia, introduce, per gli affidamenti di valore minimale, in deroga alla previsione di cui al comma primo, la possibilità di procedere ad affidamento diretto, come specificato, anche in assenza di consultazione di due o più operatori economici. L'art. 1 d.l. 76/20 ha innalzato gli importi previsti dal secondo comma dell'art. 36 d.lgs. 50/16 ma non ha snaturato il carattere di eccezione della norma, che continua a costituire una deroga alla previsione di cui al primo comma. Ne consegue che nessuna gara informale ovvero consultazione» deve «essere espletata dalla amministrazione»;

CONSIDERATO comunque che nella fattispecie non ricorre «un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia» (ANAC, linee guida n. 4, paragrafo 1.5, in G.U. 6 agosto 2019, n. 183), in relazione a «l'importo (...), in combinazione con il luogo di esecuzione», «le caratteristiche tecniche dell'appalto e le caratteristiche specifiche»;

CONSIDERATO tuttavia che, ai sensi del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 2, lett. a), così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, art. 51, comma 1, lett. a), n. 2), 2.1, convertito nella L. 29 luglio 2021, n. 108, viene posto come fermo «il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 (1) del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; e che quindi è necessario il rispetto del principio di «correttezza» e dei «principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità», di cui rispettivamente al primo periodo e al secondo periodo del primo comma del medesimo art. 30 del codice dei contratti pubblici;

CONSIDERATO che:

- va comunque garantito l'interesse-dovere dell'Amministrazione alla convenienza economica in senso lato nell'acquisizione di una prestazione a titolo oneroso e sussiste quindi «l'obbligo imposto all'Amministrazione di dare un'adeguata motivazione della scelta dell'operatore economico affidatario» (T.A.R. Puglia, Bari, II, 1° febbraio 2018, n. 127);

- la dovuta rilevanza di questo principio gioca su un piano diverso da quello della garanzia del principio concorrenziale, nel senso che (anche se non c'è gara, come tale aperta a ogni possibile operatore economico) il principio della convenienza per l'Amministrazione può comunque essere garantito (anzi, a maggior ragione deve essere garantito) proprio perché non c'è gara aperta;



- tuttavia, la gara non è l'unica metodologia per garantire il principio di convenienza, in quanto lo strumento giuridico può e deve minimamente essere quello dell'indagine di mercato ma nel senso "classico" del termine, cioè come mera attività istruttoria volta ad acclarare motivatamente quali siano le migliori condizioni economiche e/o tecnico-economiche spuntabili sul mercato;

- non sussiste pertanto l'obbligo di procedimentalizzazione tramite gara informale, anche perché neppure questo secondo strumento non garantirebbe comunque (neppur minimamente) il principio della concorrenza per il mercato, trattandosi (nel caso) di un invito diretto senza pubblicità preventiva;

- è legittima la «scelta» cui l'Amministrazione «è pervenuta prescindendo da un confronto concorrenziale procedimentalizzato (...) previa assunzione di preventivi da soggetti all'uopo invitati. Il citato art. 36 ha così confermato la volontà del legislatore (...) di sottrarre le procedure sotto-soglia comunitaria di valore minimo alle formalità del confronto concorrenziale»; in tale «affidamento diretto mediante indagine di mercato (...) il confronto concorrenziale è infatti ridotto al minimo così come le relative formalità, tant'è che il Consiglio di Stato nel parere n. 1903/2016 pone l'accento sulla necessità di non ostacolare il rapido svolgimento di appalti di modesto valore»; «non trovano poi applicazione (...) le formalità sulla separazione della fase di ammissione da quella di valutazione dei preventivi»; «è da escludere che l'apertura dei plichi contenenti le offerte pervenute» debba «avvenire in seduta pubblica (Tar Lazio –Roma n. 9879/2017)» (T.A.R. Puglia, Bari, II, 1° febbraio 2018, n. 127);

- l'«affidamento diretto» consiste in «una richiesta esplorativa di preventivo, senza avviare alcuna procedura negoziata, tanto è che non vi è provvedimento antecedente di determinazione in tal senso né pubblicazione di avviso di sorta del ricorso a selezione attraverso competizione tra imprese» e quindi «l'adeguata motivazione» impone soltanto «all'amministrazione di far riferimento all'indagine di mercato espletata» (T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, 26 ottobre 2018, n. 1801);

CONSIDERATO che:

- si intendono per «procedure negoziate», le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto» (D.Lgs. 50/2016, art. 3, comma 1, lett. uuu));

- pur affermando il codice che l'«affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui» all'art. 30, comma 1», cioè dei principi fondamentali del Trattato (D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 1), la scelta del contraente non è però qui da assoggettarsi all'aggravamento procedurale pro concorrenziale previsto invece per la «procedura negoziata» di cui alla lett. b) del medesimo comma 2 dell'art. 1 del menzionato D.L. 76/2010 proprio attraverso la «pubblicazione di un avviso» (penultimo periodo), in quanto l'«affidamento diretto» costituisce proprio l'eccezione oggettiva rispetto alla suddetta regola pro concorrenziale;

ATTESO che la stazione appaltante, al fine di consentire la massima partecipazione possibile, ha pubblicato un Avviso approvato con Determinazione dirigenziale n. 340 del 28/11/2022 che è stato pubblicato in data 28/11/2022 sul sito di Afol;

Tale Avviso è rimasto pubblicato sul sito per 10 giorni, anche a seguito di richiesta di proroga inviata da un operatore economico interessato;



Nell'Avviso venivano impostati alcuni elementi di valutazione, individuati dal RUP per consentire la scelta dell'operatore economico sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;

nell'Avviso veniva anche richiesto l'invio della documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO CHE:

-è pervenuta tramite pec la manifestazione d'interesse da parte solamente di un unico soggetto disponibile pertanto è stato consultato solamente il seguente operatore economico:

-SOLUZIONE INFORMATICA SRL, con sede in VIA MONVISIO N. 30 LONATE POZZOLO (VA), in persona del legale rappresentante Forni Renzo nato a Licciana Nardi (MS) il 28.12.1948;

Con riferimento alle modalità di valutazione dell'offerta presentata dall'operatore economico si rinvia al verbale tecnico discrezionale del RUP, prot. 15506 del 22.12.2022, dal quale risulta la verifica in merito alla completezza e alla congruità della documentazione prodotta rispetto alle richieste presenti nell'Avviso, attraverso il quale si mirava a verificare l'insussistenza delle cause di esclusione di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 80, nonché comunque di cause di inidoneità a contrarre con la p.A.; «iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto» (ANAC, linee guida n. 4 cit., paragrafo 4.2.1, lett. a)); il «possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento», attraverso l'indicazione, negli elementi di valutazione, di esperienza pregressa in analoghi servizi presso enti pubblici o privati. In aggiunta a quanto sopra si richiedeva la conferma del prezzo stimato o l'invio di un preventivo.

Richiamato il contenuto dell'Avviso di mera indagine di mercato per affidamento diretto, cui ob relationem si rinvia;

RITENUTO pertanto di poter affidare il contratto all'operatore economico SOLUZIONE INFORMATICA SRL, in quanto disponibile a praticare le condizioni economiche proposte, si procedeva all'affidamento diretto tramite Sintel;

VISTA l'auto-dichiarazione prodotta in risposta alla procedura su Sintel attraverso il DGUE attestante:

- l'insussistenza delle cause di esclusione di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 80, nonché comunque di cause di inidoneità a contrarre con la p.A.; «iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto» (ANAC, linee guida n. 4 cit., paragrafo 4.2.1, lett. a));
- il «possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento», consistenti nell'aver eseguito servizi negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati;

ACCERTATO il possesso definitivo dei requisiti di qualificazione dell'operatore economico attraverso il FVOE presso Anac, come da verbale amministrativo del RUP al quale si rinvia;

ATTESO che «in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro» è applicabile la stipulazione semplificata «mediante corrispondenza secondo l'uso del



commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata» (D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 14); evidenziato peraltro che l'«affidamento diretto» di cui al D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 2, lett. a), rientra nella nozione giuridica di «procedura negoziata» anche se di importo pari o superiore ad EUR 40.000;

EVIDENZIATO pertanto che questa Amministrazione ha garantito, «in aderenza:

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, (...) nella fase di affidamento (...);
- h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

Considerato che viene nominato come Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il dr. Giuseppe Longo e che il medesimo ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/990.

Dato atto che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., la stazione appaltante effettuerà i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario su conto corrente bancario acceso presso banche dedicato anche non in via esclusiva a tale commessa pubblica;

VISTA la copertura contabile in considerazione dell'impegno di spesa di **euro 20.000 oltre iva** alla voce di bilancio " 3030501 Assistenza e manutenzione hw e sw" riferito all'importo relativo al primo contratto attuativo.

Visto il verbale del RUP agli atti della scrivente;

DETERMINA

- 1) di richiamare le premesse a contenuto integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare lo schema di contratto di accordo quadro della durata di 4 anni ivi allegato e di affidare pertanto il servizio di cui si tratta a **SOLUZIONE INFORMATICA SRL**, con sede legale in VIA MONVISO, 30 , LONATE POZZOLO (VA) , C.F e P.IVA 01511090126 per l'importo totale di Accordo Quadro della durata di 4 anni pari a euro 100.000,00 oltre iva e per il seguente importo orario €. 40,00 oltre iva come da offerta economica dell'operatore economico;



- 3) di affidare il servizio relativo al primo contratto attuativo per l'anno 2023 a SOLUZIONE INFORMATICA SRL, con sede legale in VIA MONVISO, 30 , LONATE POZZOLO (VA) , C.F e P.IVA 01511090126 per un totale **di €. 20.000,00 al netto di I.V.A;**
- 4) di imputare la spesa relativa al primo contratto attuativo per l'anno 2023 per un totale **di €. 20.000,00 al netto di IVA** ai seguenti C.D.C. e voci di bilancio:

| Centro Di Costo | Voce Di Bilancio | Percentuale | Importo Annuo IVA Esclusa |
|---|--|-------------|---------------------------|
| CPI_MO | 3030501- Assistenza e manutenzione hw e sw | 23% | 4.526 € |
| CPI_CM | | 9% | 1.812 € |
| CPI_SE | | 14% | 2.852 € |
| CPI_VI | | 12% | 2.332 € |
| CFP "G. Terragni" Meda | 3030501- Assistenza e manutenzione hw e sw | 15% | 3.056 € |
| CFP "S. Pertini" Seregno | | 17% | 3.482 € |
| CFP "G. Marconi" Concorezzo | | 10% | 1.940 € |
| Importo Totale Annuo IVA Esclusa | | | 20.000 € |

2) **di dare atto che:**

- è stata valutata la sostenibilità economico-finanziaria relativa all'appalto de quo;
- è facoltà della Stazione appaltante procedere alla consegna del servizio in via d'urgenza prima della stipulazione del contratto, anche nelle more delle verifiche di ordine generale in capo al soggetto futuro contraente, ai sensi dell'art. 32, comma 8 D.lgs. 50/2016 e del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 si precisa che la forma prescelta per la stipula di detto contratto, è mediante scrittura privata.
- Viene demandato all'ufficio acquisti e alla direzione amministrativa, per quanto di rispettiva competenza, l'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti all'attuazione di quanto disposto ai punti precedenti;
- Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.31 del D.lgs. 50/2016 è il Dott. Giuseppe Longo.

Il Direttore Generale
(Barbara Riva)

((Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



**La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda**

51-AD-CF-88-72-26-AD-3F-C8-51-46-4E-5A-DF-62-EF-B7-BF-3D-80

CAdES 1 di 3 del 23/12/2022 11:55:38

Soggetto: Giuseppe Longo

S.N. Certificato: 7F29 1ECA F1ED 8FDB

Validità certificato dal 04/03/2022 12:15:02 al 22/07/2023 14:18:02

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT

CAdES 2 di 3 del 23/12/2022 11:59:38

Soggetto: guerrieri marcello

S.N. Certificato: 06A2 06

Validità certificato dal 17/05/2021 08:45:50 al 17/05/2024 01:00:00

Rilasciato da InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A., IT

CAdES 3 di 3 del 27/12/2022 12:23:45

Soggetto: RIVA BARBARA

S.N. Certificato: 1830 EB

Validità certificato dal 29/06/2022 15:43:21 al 29/06/2025 01:00:00

Rilasciato da InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A., IT
